



# REGIONE PUGLIA



**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE  
E PARI OPPORTUNITA'**

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

---

Codice CIFRA: SSS/DEL/2015/00005

**OGGETTO:** Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 *"Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"*. Approvazione modifiche urgenti.

L'Assessore al Welfare, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità e dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità e dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

In data 22 gennaio 2007 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, così come approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, dopo l'esame della Terza Commissione Consiliare Sanità e Servizi Sociali, chiamata ad esprimere il proprio parere in merito, non prima di avere valutato tutti gli emendamenti raccolti in sede di audizioni condotte con tutti i soggetti del partenariato istituzionale e sociale, e dopo la sottoscrizione di apposita intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia, in data 20 dicembre 2006.

In particolare si richiama in questa sede la necessità, affermata durante l'iter di approvazione del Regolamento Regionale n. 4/2007, di monitorare l'attuazione delle norme regolamentari in esso contenute, vista la complessità e l'innovatività delle stesse e vista la forte dinamicità dell'intero sistema di offerta dei servizi sociali e sociosanitari pugliesi e di domanda sociale da parte della popolazione pugliese.

Nel primo settennio di vigenza del Regolamento Regionale n. 4/2007, e a seguito di una intensa azione di monitoraggio sullo stato di attuazione del regolamento stesso, nonché di valutazione dei punti di forza e delle criticità contenuti nelle stesse norme regolamentari, frequentemente resi oggetto di confronto tra le strutture competenti dell'Assessorato al Welfare e i principali soggetti del partenariato istituzionale e sociale, si è posta con forza la necessità di introdurre modifiche e integrazioni urgenti ad alcune delle norme del Regolamento Regionale n. 4/2007, tutte rispondenti all'unico obiettivo generale di migliorare le potenzialità delle stesse norme rispetto alla crescita della qualità del sistema di offerta, alla crescita della propensione all'investimento per la realizzazione di nuove strutture e di nuovi servizi, alla concreta esigibilità dei diritti sociali da parte della popolazione pugliese.

Da ultimo, si rendono necessarie una pluralità di modifiche urgenti al Regolamento aventi ad oggetto gli articoli di seguito elencati per diversi ordini di ragioni:

- entrata in vigore del D.lgs.n.159/2013 disciplina del nuovo ISEE, a decorrere dal 1 gennaio 2015, che ha posto l'urgenza di intervenire sul regolamento regionale al fine di consentire ai comuni associati in ambito territoriale di adeguare i rispettivi regolamenti di accesso ai servizi e renderli coerenti alla nuova normativa nazionale;
- adeguamento degli standard strutturali e organizzativi delle strutture e dei servizi disciplinati dal regolamento regionale n. 4/2007 per i quali è prevista la fruibilità di Buoni servizio di conciliazione in corso di erogazione da parte della Regione
- adeguamento degli standard organizzativi e gestionali funzionali alla definizione delle tariffe regionali di riferimento.

Le motivazioni che supportano l'urgenza complessiva dell'intervento di modifica e integrazione del Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 si rinviengono nelle seguenti regioni:

- 1) l'art.1 riguarda le disposizioni generali precisando che le norme proposte intervengono a modificare o integrare le disposizioni regolamentari richiamate negli articoli seguenti;

- 2) l'art. 2 attiene alle modalità di funzionamento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale adeguando la disciplina regolamentare in primis alle disposizioni introdotte con la legge regionale n.2/2010 che con Delibera di Giunta Regionale n.691/2011 che ha provveduto ad approvare le "Linee Guida per l'accesso ai servizi sociosanitari territoriali";
- 3) gli artt. 3, 4 e 5 contemplan le modifiche rese necessarie per adeguare la normativa regionale, e conseguentemente la regolamentazione di ambito territoriale, all'entrata in vigore del D. Lgs. N. 159/2013 in materia di **nuovo ISEE**. Sulle modifiche proposte si è pervenuti a positive intese con il partenariato istituzionale e socio-economico nel corso dell'incontro tenutosi il 19 febbraio 2015 al quale ha fatto seguito procedura di consultazione scritta;
- 4) l'art. 6 di modifica dell'art. 17 del reg. reg. 4/2007 riguardante le funzioni delle province risponde al fine di adeguare la previsione regolamentare a quanto previsto dai documenti di programmazione regionale (II Piano regionale delle politiche sociali) in coerenza con quanto previsto dalla legge di riforma nazionale;
- 5) l'art. 7 risponde al fine di raccordare la disposizione regolamentare alla modifica normativa introdotta con legge regionale n.7/2013 in tema di interventi indifferibili;
- 6) l'art. 8 risponde al fine di adeguare la normativa regolamentare alle iniziative innovative e sperimentali, peraltro espressamente contemplate nei vigenti documenti di programmazione regionale;
- 7) gli artt. 9, 10, 11 e 12 in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi assolvono all'esigenza di adeguare la normativa regolamentare alla novella introdotta con l'art. 11 della legge regionale n.7/2013 che ha modificato l'art. 54 della legge regionale n. 19/2006 inerente le finalità e gli obiettivi dell'accreditamento. Le modifiche proposte si limitano a rendere coerente la disciplina senza intervenire in alcun modo su standard e requisiti minimi. L'innovazione sostanziale, dalla quale deriva l'urgenza della modifica, attiene alla riconducibilità dell'accreditamento a strumento che attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità a erogare prestazioni sociali e sociosanitarie a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto, quali, solo a titolo esemplificativo, i buoni servizio di conciliazione per la compartecipazione delle rette per i centri diurni e per i servizi per la prima infanzia.
- 8) l'art. 13 introduce modifiche relative alla modalità e ai criteri di determinazione delle tariffe, con la sola integrazione al comma 2 dell'art. 32 della lett. e) che esplicita il criterio delle economie di scala sulle strutture di grandi dimensioni (con più di un modulo abitativo per struttura) per concorrere alla determinazione delle tariffe di riferimento regionale, criterio peraltro già applicato per alcuni dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione del Reg. R. n. 4/2007, tra cui si segnalano la Del. G.R. n. 3032/2010 per le tariffe delle strutture per persone con disabilità e

la Del. G. R. n. 1037/2012 per le tariffe delle strutture per persone anziane non autosufficienti. In particolare l'intervento di adeguamento della norma regionale si rende necessario in quanto il giudice amministrativo è intervenuto sulla questione dei criteri di determinazione della tariffa di riferimento regionale per le strutture per anziani, dando espressa indicazione della necessità di enucleare esplicitamente anche il criterio delle economie di scala tra quelli utilizzati allo scopo;

- 9) gli artt. dal 14 al 22 puntualizzano i requisiti comuni alle strutture e ai servizi funzionali al conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento. Le norme richiedono puntualizzazione in quanto in fase di applicazione sono state foriere di una pluralità di dubbi interpretativi sia da parte dei Comuni titolari del procedimento autorizzatorio sia da parte degli stessi soggetti titolari e gestori delle nuove strutture che si avvicinano al procedimento di autorizzazione. Si precisa che tutti gli aspetti affrontati in questi articoli sono già stati oggetto di numerose circolari, ma per la cui maggiore efficacia si richiede più opportunamente un intervento di manutenzione normativa;
- 10) gli artt. 23 e 24 introducono adeguamenti agli artt. 48 e 51 funzionali a rendere più sostenibile la gestione delle strutture di accoglienza anche in relazione all'esigenza di accogliere Minori Stranieri Non Accompagnati senza riduzione degli standard. La soluzione individuata per l'art. 51 (che introduce una distinzione per moduli di accoglienza) trova una mediazione tra la posizione dei soggetti gestori e quella degli enti locali che diversamente si vedrebbero pregiudicata la possibilità di partecipare ai bandi nazionali per il finanziamento degli interventi destinati all'accoglienza di minori stranieri;
- 11) gli artt. dal 25 al 33 introducono adeguamenti degli standard organizzativi e funzionali di alcune strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, al fine di meglio sviluppare il sistema di calcolo delle tariffe di riferimento regionale, già definite con Del. G.R. n. 3032/2010 e Del. G.R.: n. 1037/2012, e che alla applicazione concreta pongono, soprattutto in sede di controlli esterni, dubbi interpretativi su alcuni dei parametri personale/utenti: al fine di evitare possibili disguidi e financo contenziosi, si rende necessario un intervento chiarificatore nella norma regionale sollecitato, da ultimo, anche dalle associazioni datoriali negli incontri tenutisi in data 30 gennaio e 23 febbraio 2015 per la residenzialità anziani. Le modifiche proposte sono state oggetto di concertazione con il partenariato istituzionale e sociale nell'incontro di concertazione svoltosi il 19 febbraio 2015, cui è seguita una fase di ascolto e confronto in procedura scritta e in data 11 marzo 2015 con le associazioni datoriali di categoria;
- 12) gli artt. 34 e 35 apportano modifiche agli artt. 74 e 75 del regolamento regionale differenziando le fasce di utenza e differenziando il carico di intensità assistenziale. La sostanziale equivalenza delle due tipologie di strutture nella formulazione

originaria aveva creato non poche difficoltà applicative e, soprattutto determinato un vuoto normativo in riferimento alla tipologia di struttura a più bassa intensità assistenziale;

- 13) gli artt. 36 e 37 adeguano gli artt. 80 e 81 del reg. reg. 4/2007 alle modifiche già intervenute per effetto della legge regionale n. 29/2014;
- 14) l'art.38 provvede ad adeguare la disciplina regolamentare in materia di "servizio sociale professionale" alla disposizione nazionale che disciplina le società tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della l. n. 183/2011.
- 15) gli artt. 39 e 41 adeguano la disciplina relativa ai servizi domiciliari (SAD/ADI) per la non autosufficienza al fine di introdurre nella normativa regionale riferimenti parametrici più chiari e vincolanti per tutti i soggetti gestori al fine di assicurare tratti omogenei e standard organizzativi e funzionali minimi necessari a procedere con il calcolo e la determinazione delle tariffe di riferimento regionali per la quota sociale delle prestazioni domiciliari ad elevata integrazione sociosanitaria, che tengano conto anche della più recente definizione dei nuovi LEA, nella cui sede sono state anche individuate tipologie distinte di prestazioni domiciliari per intensità assistenziale. Detto intervento si rende, inoltre, necessario al fine di poter finalmente estendere il sistema di acquisto dei servizi a sostegno delle famiglie, con i buoni servizio, anche alle prestazioni domiciliari. Il Regolamento, con le modifiche agli artt. 87 e 88 del Reg. R. n. 4/2007 vigente fa rinvio, inoltre, alla approvazione di Linee guida Regionali per le Cure Domiciliari integrate, che sono già in corso di predisposizione e che a breve consentiranno su tutto il territorio regionale la definizione di puntuali accordi di programma tra ASL e Ambiti territoriali rivolti al superamento delle grandi differenze territoriali che in questo momento e da molti anni sono rilevabili in materia di copertura ADI, e soprattutto a dare nuovo impulso alla organizzazione delle prestazioni sanitarie territoriali anche a carattere domiciliare sul cui obiettivo LEA la Puglia mostra ancora un significativo ritardo;
- 16) l'art. 40 introduce una specifica ai servizi domiciliari definendo l'assistenza educativa domiciliare e colmando un sostanziale vuoto normativo relativo alla mancata previsione di un servizio educativo e non assistenziale che ha causato molteplici criticità applicative;
- 17) l'art. 42 adegua e rende coerenti gli standard organizzativi fissati per la ludoteca (art. 89) con gli standard previsti per tipologie di servizi ad essa assimilabili e la cui mancata specificazione ha causato molteplici criticità applicative;
- 18) l'art. 43 estende al centro ludico per la prima infanzia l'opzione già disciplinata per l'asilo nido (art. 53) di prevedere un numero di iscritti superiore al numero dei posti disponibili in

ragione dell'elevato tasso di assenza dalla fruizione del servizio nella fascia di età 3-36 mesi. L'urgenza è motivata dall'esigenza di dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale, all'unanimità, nella seduta del 20.12.2013;

19) gli artt.44 e 45 rispondono all'esigenza di adeguare i servizi definiti dagli art. 101 e 103 agli standard connessi alla definizione delle tariffe. Il procedimento di tariffazione è essenziale e urgente ai fini dell'erogazione dei buoni servizio di conciliazione. Con specifico riferimento all'art.101 la modifica proposta risponde altresì all'esigenza di adeguare la disciplina regolamentare alle disposizioni introdotte dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2013 che ha novellato l'art. 46 della legge regionale n. 19/2006 introducendo la tipologia di struttura denominata "nido famiglia";

20) l'art.46 interviene sulla definizione del centro anti violenza ex art. 107 del reg. reg. 4/2007 coordinando il testo regolamentare alle modifiche introdotte con legge regionale n. 29/2014. L'urgenza deriva, inoltre, dall'esigenza di uniformare gli standard regionali a quelli fissati a livello nazionale nell'ambito dell'intesa sottoscritta il 27/11/2014 e pubblicata sulla G.U. del 18 febbraio 2015, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti nazionali.

L'allegato schema di regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale n.19 del 10.7.2006 e pertanto, in applicazione dell'art. 44 comma 1 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n.44/2014, è di competenza della Giunta Regionale;

Per le motivazione sopra addotte, si propone, pertanto, di prendere atto dell'allegato Regolamento avente per oggetto "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i." e di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui all'art.44 comma 2 della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia", come modificato dall'art. 3 della L.R. n.44/2014, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dal citato articolo 44, comma 2 della legge regionale n.7/2004, al fine di consentire la corretta definizione delle tariffe regionali di riferimento da ancorare a standard organizzativi e gestionali, nonché di assicurare la piena funzionalità delle norme in oggetto, altrimenti limitate nella loro efficacia e, come tali, potenzialmente limitanti rispetto alla capacità operativa dei Comuni e degli stessi soggetti gestori in merito alla determinazione delle condizioni di accesso degli utenti alle prestazioni.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonchè dell'art. 44 comma 1 dello Statuto della Regione Puglia (legge n. 12 maggio 2004, n. 7). L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

**L A G I U N T A**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;  
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalle  
Dirigenti di Servizio;  
A voti unanimi espressi nei termini di legge;

**D E L I B E R A**

- 1) di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di prendere atto dell'allegato regolamento avente per oggetto "Modifiche **urgenti** al Regolamento Regionale n.4 **del** 18 gennaio 2007e s.m.i." (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di disporre che lo schema di regolamento avente per oggetto "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i." (Allegato A), adottato, venga trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dall'art.44 comma 2 della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia", come modificato dall'art. 3 della L.R. n.44/2014;

4) di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art.44, comma 2 della L.R. n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La titolare A.P.  
Avv. Mariavittoria Didonna

---

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
POLITICHE PER LE FAMIGLIE, LE PERSONE E LE PARI OPPORTUNITA'  
Dr. Vito Abbatantuono

---

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'  
dr.ssa Francesca Zampano

---

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA  
(d.ssa Anna Maria Candela)

Il sottoscritto non ravvisa/~~ravvisa~~ la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità

(dr. Vincenzo Pomo)

L'Assessore al Welfare  
Donato Pentassuglia